REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO

Procedura aperta telematica per la fornitura in accordo quadro di mezzi di osteosintesi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL 06/03/2019

Premesso che, con verbale del 20.02.2019, la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta telematica, per l'affidamento della fornitura, in accordo quadro, di mezzi di osteosintesi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, indetta con Decreto del Direttore dell'U.O.C. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV (ora U.O.C. CRAV di Azienda Zero) n. 206 del 05.12.2017 ha rimesso al RUP di gara la valutazione dei provvedimenti da assumere in merito al rinvenimento, all'interno della busta tecnica prodotta dalla ditta Citieffe S.r.l. a socio unico, di un file excel contenete elementi di carattere economico.

Rilevato, come meglio specificato nel suddetto verbale, che:
- nell'Allegato 3 al Disciplinare di gara "M*odello di offerta economica senza prezzi*", prodotto dalla ditta Citieffe S.r.l. all'interno della busta tecnica dei lotti nn. 14, 22, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 40 ter e 40 quater, è stato rinvenuto un foglio excel contenente dei valori economici riferibili, presumibilmente, a voci di costo sostenute da Citieffe S.rl. a socio unico;
- i predetti valori economici sono riportati in una colonna denominata "costo Citieffe" riferiti unicamente ad alcuni dei prodotti offerti dalla Citieffe S.r.l. a socio unico nei diversi rif. inclusi nei lotti nn. 1, 2, 4, 8, 9, 10,11, 18, e 19; ma non riferiti ai lotti nn. 14, 22, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 40 ter e 40 quater, nelle cui buste tecniche è stato rinvenuto il predetto foglio excel.

Considerato che la *lex specialis* prevede espressamente la sanzione dell'esclusione del concorrente che inserisca documentazione avente carattere economico in sezioni diverse dalla busta economica e/o nelle buste amministrative e tecniche.

Nel dettaglio:

- a pag. 5 del disciplinare si legge che:

  Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

  - *di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.*

- a pag. 11 del disciplinare si legge che:

  Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA/E E TECNICA/CHE non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta 3) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Considerato, inoltre, il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (tra le tante Cons. Stato, sent. n. 612 del 24.01.2019; Cons. Stato, sent. n. 825 del 29.02.2016, Cons. Stato, sent. n. 2217 del 19.04.2013) secondo cui laddove la procedura di gara si caratterizza, come nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (caso di specie), da una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non sia stata conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta alla commissione

la conoscenza di elementi economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi.
Il principio della segretezza dell'offerta economica è, infatti, presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 97 della Costituzione, oltre che della trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo valutativo dell'offerta tecnica.
La delineata peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo.

Appurato, infine, che i valori economici riportati nel foglio excel contenuto nel "M*odello di offerta economica senza prezzi*" prodotto da Citieffe S.r.l. a socio unico nei suddetti lotti nn. 14, 22, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 40 ter e 40 quater e riferiti ad alcuni dei prodotti offerti dalla stessa Citieffe S.r.l. a socio unico nei rif. inclusi nei lotti nn. 1, 2, 4, 8, 9, 10,11, 18 e 19 risultano inferiori alle rispettive basi d'asta previste dalla *lex specialis* per cui potrebbero costituire, essi stessi, la corrispondente offerta economica.

Alla luce di quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di dover procedere, in applicazione di quanto disposto dal disciplinare di gara, con l'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta Citieffe S.r.l. a socio unico per i lotti nn. 1, 2, 4, 8, 9, 10,11, 18 e 19 per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica tale da compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione tecnica.

Restano valide le offerte presentate dalla ditta Citieffe S.r.l. a socio unico per i lotti nn. 14, 22, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 40 ter e 40 quater in quanto i fogli excel negli stessi inseriti non contengono elementi economici riferibili ai dispositivi offerti dalla stessa ditta per tali lotti.

Padova lì 6.03.2019

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Sandra Zuzzi